Comune di Lazzate

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento definisce:
- i criteri di accesso e di erogazione dei servizi e degli interventi sociali, di competenza del Comune;
- le modalità di fruizione agevolata dei servizi sociali;
- le modalità di recupero dei costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dei servizi.

Art. 2 – Riferimenti normativi

I riferimenti normativi applicati sono:
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 59, comma 51 e successive modificazioni ed integrazioni
- Legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

Art. 3 – Ambito di applicazione

I Servizi e gli interventi disciplinati con il presente regolamento sono i seguenti:
a) Servizio di Assistenza Domiciliare
b) Servizio pasti
c) Trasporto
d) Assistenza Educativa Scolastica (A.E.S.)
e) Inserimento in Scuole Speciali
f) Partecipazione a centri estivi e soggiorni di vacanza
g) Servizio Integrazione Lavorativa (SIL)
h) Centro Socio-Educativo (CSE) e Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA)
i) Centro Diurno Disabili (CDD)

j) Contributi economici per il pagamento delle rette per servizi residenziali
l) contributi retta scuola materna
m) bonus bebè, normato da apposito regolamento
n) Contributi economici per esenzione Tari
o) Bonus Asili nido
Il servizio Nido d'Infanzia è normato da apposito regolamento.
Eventuali servizi innovativi e/o sperimentali vengono organizzati, ove possibile, per analogia ai servizi compresi nel presente regolamento.

Art. 4 – Aventi diritto

Il diritto ad usufruire di servizi ed interventi è determinato dal possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
a) essere residente nel Comune di Lazzate;
b) essere in stato di bisogno a causa di accertate condizioni sociali e/o sanitarie.
Nel caso di richiesta di attivazione di Servizi Sociali, da parte di non residenti, l' Assistente Sociale valuterà l'opportunità di sottoporre l'istanza alla Giunta Comunale, in base all'urgenza ed alle caratteristiche della richiesta. La Giunta deciderà se accogliere la richiesta e la misura del recupero dei costi del servizio.
Per quanto riguarda i requisiti specifici necessari per usufruire di particolari interventi e servizi, si rimanda agli articoli successivi.
Tutti i servizi e gli interventi vengono garantiti compatibilmente alle risorse del Comune, previa valutazione della domanda (ove richiesta) presentata al Servizio Sociale.
Tale valutazione avverrà nel rispetto delle priorità individuate dall'art. 2 "Diritto alle prestazioni", della Legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 5 – Finanziamento dei servizi, recupero costi e fruizione agevolata dei servizi

Il finanziamento dei singoli servizi ed interventi comunali è commisurato alle disponibilità del bilancio comunale.
Nei confronti degli utenti, è previsto il recupero parziale o totale dei costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dei servizi.
Le tariffe dei servizi sono definite dalla Giunta Comunale che stabilirà annualmente i limiti e le modalità di accesso dei servizi compresi nel presente regolamento con delibera apposita, dove potranno essere previste delle riduzioni in relazione alle fasce di reddito I. S. E. E. nelle modalità di cui alla seguente tabella:

FASCE I.S.E.E.	TARIFFA
Fino ai 2/5 del limite d'accesso	20% della tariffa intera
Fino ai 3/5 del limite d'accesso	40% della tariffa intera
Dai 3/5 ai 4/5 del limite d'accesso	60% della tariffa intera
Dai 4/5 del limite d'accesso	80% della tariffa intera
Oltre il limite d'accesso	Nessuna agevolazione

In presenza di modifiche rilevanti riguardanti il reddito, intervenute successivamente al calcolo dell'I.S.E.E., comprendente i redditi dell'anno precedente, (dovute a cause esterne indipendenti dalla volontà dei soggetti interessati) oppure su specifica valutazione dell'Assistente Sociale è possibile applicare tariffe diverse da quelle definite dalla Giunta Comunale. Il Responsabile di Servizio valuterà l'accoglimento della proposta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.
Possono essere concessi contributi economici per la fruizione di servizi sociali non gestiti direttamente dal Comune.

Art. 6 – Partecipazione

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e prestazioni sociali agevolate, per l'utilizzo dei servizi a domanda individuale, valorizza il ruolo delle famiglie e del terzo settore come soggetti attivi delle politiche comunali, nell'offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto ed al concorso tra risorse pubbliche e private.

PARTE II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 7 – Definizione e finalita'

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate prevalentemente al domicilio di anziani, disabili, adulti con gravi patologie e nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la loro permanenza nell'ambito della propria comunità di appartenenza e nel proprio contesto di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione.
Il S.A.D. persegue le seguenti finalità:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse disponibili e le condizioni socio-sanitarie;
- mantenere le capacità residue della persona;
- prevenire o rimuovere condizioni di solitudine, emarginazione ed i rischi conseguenti l'istituzionalizzazione;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia compromesso a causa di eccessivi carichi assistenziali da parte di famigliari;
- favorire la socializzazione ed i rapporti interpersonali, al fine di evitare l'isolamento sociale e favorire il mutuo-aiuto;
- coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio e la rete sociale e familiare nel processo di assistenza;
- determinare un risparmio dei costi sociali derivanti dall'istituzionalizzazione dei soggetti.

Art. 8 – Destinatari

Il S.A.D. può essere richiesto dai cittadini anziani e disabili residenti nel Comune. Le richieste di persone non residenti, ma domiciliate nel territorio comunale, verranno valutate dalla Giunta Comunale.
I destinatari del servizio sono i soggetti che presentano uno o più delle seguenti condizioni:

1. stato di malattia fisica e/o psichica o d'invalidità che comporta la perdita parziale o totale dell'autosufficienza in modo temporaneo o permanente;
2. stato di bisogno, valutato dal Servizio Sociale comunale.

Art. 9 – Modalita' di erogazione del servizio

Le prestazioni erogate prevedono l'igiene e la cura personale (igiene quotidiana e/o bagno assistito settimanale), svolto da personale qualificato in possesso del Diploma di Ausiliario-Socio-Assistenziale.
La tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni erogate rispondono alle necessità del richiedente e persistono per tutto il periodo di stato di bisogno della persona.
Le Ausiliarie Socio-Assistenzali operano in collaborazione con il personale sanitario delle A.T.S., nei casi in carico ad entrambe i servizi.

Art. 10 – Accesso, dimissioni e compartecipazione alla spesa

L'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o, nell'impossibilità di questi, da un familiare o da un conoscente.
L'iniziativa può essere assunta dal Comune, in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza.
La richiesta va formulata per iscritto sull'apposito modulo disponibile presso i Servizi Sociali, allegando le informazioni e tutta la documentazione necessaria, ivi compresa apposita scheda sanitaria compilata dal medico di base e/o dal medico ospedaliero.
Contestualmente alla domanda di accesso al SAD, qualora il richiedente intendesse avvalersi di una tariffa agevolata, deve essere prodotta l'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e s.m.i.
Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
L'Ufficio Servizi Sociali istruisce le domande, prevedendo anche una visita domiciliare presso l'abitazione del richiedente e/o colloqui in ufficio, per valutare la situazione personale, economica, familiare e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno.
Per situazioni urgenti, motivate dall'Assistente Sociale, il Responsabile del Servizio competente può prevedere l'attivazione immediata del servizio di assistenza domiciliare, in attesa di regolarizzare la procedura di ammissione.
La decisione, da assumere entro e non oltre i trenta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:
a) In caso d'accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b) In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato, di norma, per iscritto.
Il Servizio Sociale, in accordo con l'interessato e la sua famiglia, definisce il Progetto Assistenziale Individualizzato (= PAI), che può essere gestito tramite personale comunale o col sistema della

voucherizzazione istituito da Piano di Zona del Comune di Seregno , al quale afferisce il Comune di Lazzate. Il progetto può essere modificato in relazione all'evolversi dei bisogni.
Periodicamente verranno effettuati controlli da parte del Servizio Sociale sulla condizione socio-economica e sulle condizioni di salute degli utenti SAD.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare in caso di:
- richiesta dell'utente, preferibilmente scritta
- ricovero definitivo presso Istituti
- decesso dell'utente
Il Servizio è sospeso:
- qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal presente Regolamento.
- su valutazione del servizio sociale qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio o per cause di forza maggiore connesse all'operatività del servizio
- omesso pagamento della quota di compartecipazione a carico della famiglia
Nel caso che non ci fosse la possibilità di accogliere prontamente la richiesta di assistenza, verrà creata una lista di attesa.
Le tariffe sono decise dalla Giunta Comunale, in base all'I.S.E.E.

PARTE III -SERVIZIO PASTI

Art. 11 – Definizione e finalita'

Il servizio pasti viene offerto al domicilio, in quanto servizio complementare ed integrativo dei servizi domiciliari.
Il servizio ha l'obiettivo di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno ed evitare il ricorso a soluzioni maggiormente limitanti l'autonomia di persone prive di risorse adeguate (es.: istituzionalizzazione).

Art. 12- Destinatari

I destinatari dell'intervento sono i cittadini a rischio di emarginazione o di perdita della propria autonomia a causa di condizioni psico-fisico-economiche precarie, impossibilitati a garantire a se stessi, in modo adeguato, il soddisfacimento dei bisogni alimentari.

Art. 13 – Modalita' di erogazione del servizio

Il servizio di consegna dei pasti caldi (opportunamente confezionati e trasportati in appositi contenitori termici) avviene al domicilio dell'utente.
I pasti vengono garantiti nei giorni di funzionamento della cucina stessa: tutti giorni feriali dal lunedì al venerdì, ad esclusione di alcuni giorni nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, preparato con caratteristiche dietetiche adeguate (attenzione all'uso di grassi, sale e zuccheri) fornito dall'autorità sanitaria preposta, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi. E' di norma composto da: primo in brodo o asciutto, secondo con contorno, frutta di stagione o dessert, pane e acqua.

Art. 14 – Accesso, dimissioni e compartecipazione alla spesa

L'accesso al servizio avviene in qualsiasi momento dell'anno mediante presentazione di specifica richiesta, resa su apposito modulo predisposto dall'ufficio Servizi Sociali.
Trattandosi di un intervento teso al superamento di uno stato di bisogno, lo stesso è di norma valutato dall'Assistente Sociale.
La cessazione dell'erogazione del servizio da parte del Comune avviene in qualsiasi momento in seguito a:
a) richiesta dell'utente, preferibilmente scritta
b) decesso o ricovero definitivo dell'utente
c) omesso pagamento della quota di compartecipazione a carico della famiglia
Eventuali sospensioni del servizio richieste dall'utente, devono preventivamente essere comunicate all'ufficio competente. La mancata comunicazione della sospensione comporta il pagamento della quota massima di compartecipazione del pasto.
Su richiesta degli interessati, sono previste riduzioni delle tariffe definite dalla Giunta Comunale, in base all'I.S.E.E., nelle modalità indicate nella tabella dell'art. 5.

PARTE IV - TRASPORTO

Art. 15 – Definizione e finalita'

Il Servizio consiste nel trasporto di persone anziane e disabili presso ospedali, servizi sanitari, cooperative di lavoro e di inserimento sociale, istituti scolastici e riabilitativi. In casi particolari il servizio è esteso anche ad altre persone, comunque utenti del Servizio Sociale Comunale.
L'Ufficio Servizi Sociali, a seconda delle caratteristiche del trasporto richiesto, individua l'Associazione e/o l'istituzione che effettuerà il servizio, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.
I rapporti intercorrenti tra il Comune e l'Associazione/istituzione che effettua il trasporto e le modalità di realizzazione del servizio sono incluse nelle apposite convenzioni, sottoscritte dalle parti.

Art. 16 – Destinatari

Sono destinatari del servizio trasporto:
a. persone anziane, disabili e persone affette da malattia invalidante, in condizione di impossibilità ad utilizzare mezzi pubblici ed a farsi trasportare da parenti o conoscenti, presso strutture sanitarie e centri di cura;
b. adulti e disabili per accompagnamento presso strutture a carattere assistenziale, sociosanitario, educativo-formativo e lavorativo;
c. minori o persone adulte già utenti del Servizio Sociale, previa autorizzazione dello stesso.

Art. 17 - Modalita' di erogazione del servizio

A seconda della destinazione del trasporto e dell'autonomia degli utenti, il servizio sarà svolto dall'associazione di volontari convenzionata con il Comune o con altre istituzioni del territorio, valutando una compartecipazione degli utenti.

Art. 18 – Accesso, dimissioni e compartecipazione alla spesa

La richiesta è presentata dagli interessati presso gli uffici del Servizio Sociale, tramite compilazione di apposito modulo. Nel caso di trasporti saltuari, il servizio verrà effettuato in base alla disponibilità dei volontari dell'associazione convenzionata col Comune e degli automezzi di proprietà comunale.
Il Servizio Sociale dispone la sospensione del servizio nei seguenti casi:
a) reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui al precedente articolo;
b) mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente entro due mesi dalla scadenza dell'ordinativo di versamento;
c) sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.
Su richiesta degli interessati, sono previste riduzioni delle tariffe definite dalla Giunta Comunale, in base all'I.S.E.E. presentata al servizio, nelle modalità di cui all'art. 5. capoverso A norma della legge 118/71, il trasporto finalizzato a garantire la frequenza dei disabili agli istituti che garantiscono l'assolvimento dell'obbligo scolastico è a totale carico del Comune.

PARTE V - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Art. 19 – Definizione e finalita'

Si definisce "Assistenza Educativa Scolastica" (A.E.S.) il servizio di competenza dell'Amministrazione Comunale a favore di alunni disabili, finalizzati a favorire il loro inserimento all'interno degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado.
L'Assistenza Educativa Scolastica ha la finalità di garantire l'effettivo diritto allo studio e la formazione professionale delle persone diversamente abili.
Tale finalità viene realizzata attraverso il coordinamento e l'integrazione dei diversi progetti educativo, sanitario e sociale.

Art. 20 – Destinatari

I destinatari del servizio sono gli alunni disabili residenti nel territorio comunale, per i quali il servizio specialistico di Neuropsichiatria Infantile richiede l'intervento a carico del Comune ai sensi della L. 104/92.

Art. 21 – Modalita' di erogazione del servizio

Il servizio è regolamentato dalle linee guida con Delibera di Giunta comunale n. 148 del 27/12/2023.

Art. 22 – Accesso, dimissioni e compartecipazione alla spesa

Il servizio, attivato nelle modalità indicate al precedente articolo, cessa al termine della frequenza dell'anno scolastico, e riprende nell'anno scolastico successivo, dietro nuova richiesta presentata dagli Istituti Scolastici.

Per l'A.E.S., di competenza dell'Amministrazione Comunale, non è prevista alcuna compartecipazione degli utenti.

PARTE VI - SCUOLE SPECIALI

Art. 23 – Inserimento in scuole speciali

Dopo aver valutato l'impossibilità di un inserimento dell'alunno disabile nella scuola pubblica del territorio comunale, il Comune garantisce l'inserimento dello stesso presso Scuole Speciali.
Alle famiglie può essere richiesta una compartecipazione alla spesa.

PARTE VII - PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI ED I SOGGIORNI DI VACANZA

Art. 24 - Centri estivi

Il Comune, nei limiti delle risorse a bilancio, dopo averne valutato il bisogno e l'opportunità, può attivare interventi finalizzati all'inserimento di minori presso centri estivi, con l'affiancamento di idoneo personale qualificato, in caso di accertata disabilità grave.
Alle famiglie può essere richiesta una compartecipazione alla spesa in base all'I.S.E.E. ordinario.
Restano comunque a carico delle famiglie i costi dei servizi accessori, quali il pasto ed il trasporto.

Art. 25 - Soggiorni di vacanza

Il Comune, nei limiti delle risorse di bilancio, dopo averne valutato il bisogno e l'opportunità, può erogare contributi finalizzati al sostenimento delle spese per le vacanze a favore di minori. E' data priorità alle condizioni di handicap grave certificato. Alle famiglie può essere richiesta una compartecipazione in base all'I. S. S. E. ordinario.

PARTE VIII - SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA O SIMILARI

Art. 26 – Definizione e finalita'

Il Servizio di Integrazione Lavorativa è un servizio territoriale, attivato dal Servizio Sociale comunale e gestito da agenzie esterne (Servizio Inserimento Lavorativo – S.I.L.), che promuove le condizioni necessarie per l'inserimento e l'integrazione dei cittadini adulti diversamente abili o in condizione di svantaggio socio-economico, nel mondo del lavoro. Il servizio collabora con le aziende private e pubbliche per attuare il collocamento mirato previsto dalla legge 68/99.
Il Servizio di Integrazione Lavorativa ha le seguenti finalità:

- valorizzare le potenzialità individuali attraverso la sperimentazione nel mondo del lavoro;
- monitorare le capacità lavorative al fine di un inserimento mirato;
- promuovere l'integrazione sociale dei soggetti

Viene, pertanto, assicurata dal Servizio Integrazione Lavorativa:

- la presa in carico degli utenti disabili, inviati dal Servizio Sociale Comunale, e l'accertamento delle loro capacità lavorative,
- il reperimento delle postazioni lavorative,
- lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche necessarie ai tirocini (lavorativi, formativi e socializzanti), alle borse-lavoro ed alle assunzioni, in particolare la stipula

dell'assicurazione obbligatoria (INAIL),
- l'attività di tutoraggio sul luogo di lavoro,
- l'erogazione dei compensi alle persone inserite in tirocinio lavorativo;
- l'informazione e l'orientamento relativo agli incentivi per le aziende disponibili agli inserimenti lavorativi.

Art. 27 – Destinatari

Possono accedere al Servizio Integrazione Lavorativa le persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- verbale di invalidità civile con una percentuale superiore al 46%;
- condizione di svantaggio socio-economico, valutata dall'Assistente Sociale

Art. 28- Modalita' di erogazione del servizio

L'Assistente Sociale e l'operatore del S.I.L. o progetti equivalenti, redigono il progetto di integrazione lavorativa. Il S.I.L. individua la postazione lavorativa ed effettuano il monitoraggio dell'inserimento.

Art. 29 – Accesso, dimissioni e compartecipazione alla spesa

Il Servizio Sociale valuta la presenza dei requisiti per l'accesso al servizio e procede alla segnalazione al Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.) territoriale.
Il servizio è reso per la durata del progetto. Il progetto può essere interrotto se vengono a mancare i requisiti per l'accesso al servizio.
I costi del servizio sono totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale garantisce sia il pagamento dei costi generali di gestione del S.I.L. che i contributi riconosciuti agli utenti per i percorsi di inserimento lavorativo.

PARTE IX - CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (CSE) E SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)

Art. 30 – Definizione e finalita'

Il Centro Socio-Educativo ed il Servizio di Formazione all'Autonomia sono servizi territoriali, gestiti da altri Enti, rivolti a persone portatrici di disabilità mentale e/o fisica di livello medio.
Offrono prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita il più possibile autonoma.
Nello specifico, le finalità sono:
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura e di integrazione, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia contrastando i processi involutivi e favorendo la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali.

Art. 31 – Compartecipazione alla spesa

I soggetti fruitori del Centro Socio-Educativo e del Servizio di Formazione all'Autonomia, corrisponderanno ai gestori del servizio le quote relative alle spese accessorie (pasti, vacanze, ecc). Nel caso in cui tali spese siano comprese nella retta a carico del Comune, le famiglie le verseranno all'Ente.
Il trasporto è a carico dell'utente.

PARTE X - CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)

Art. 32 – Definizione e finalita'

Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di handicap grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
Le modalità di accesso, funzionamento e dimissione sono contenute nello specifico regolamento di servizio, approvato dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni afferenti al Centro Diurno per Disabili Il Faro.

Art. 33 – Compartecipazione alla spesa

La quota della retta è a carico del Comune. Alle famiglie degli ospiti è chiesto il versamento delle spese accessorie quali ad esempio pasti, vacanze.
Il trasporto dalle abitazioni alla sede del Centro è a titolo gratuito.

PARTE XI - CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 34 – Definizione e finalita'

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane residenti nel proprio territorio, prevede, quale ultima risposta possibile ed in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in apposite strutture residenziali in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento, nonché di accreditamento regionale nel caso di strutture socio-sanitarie, rivolte a persone anziane o con grave disabilità e con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio. Il Servizio Sociale verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento della persona nel contesto familiare, pur con il ricorso ai servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare (SAD), assistenza domiciliare integrata (ADI), centri diurni e assegni di cura, ecc.

Art. 35 – Destinatari

Sono destinatari dei presenti interventi coloro i quali possiedono i seguenti requisiti:
a) stato di bisogno a causa di accertate condizioni socio-sanitarie ed economiche valutate dal servizio sociale professionale;
b) i residenti nel Comune al momento dell'inserimento in struttura.

Lo stato di bisogno è valutato dall'Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione, accertando l'esistenza di:
a) condizioni socio-sanitarie tali da qualificare il ricovero o la frequenza come la risposta più adeguata al bisogno manifestato dal soggetto;
b) condizioni economiche, valutate ai sensi dei successivi articoli, tali da non consentire il pagamento totale della retta di ricovero.

Art. 36– Tipologia degli interventi
L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
a) valutare la situazione socio-assistenziale e sanitaria della persona ed orientare verso possibili risorse familiari e territoriali alternative al ricovero residenziale;
b) informare i richiedenti delle modalità di accesso alle strutture residenziali;

c) intervenire con contributi economici a favore dei cittadini residenti non autosufficienti e in condizione economica tale da non riuscire a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei relativi decreti attuativi, e dei criteri ulteriori, individuati dal Comune stesso nella sua potestà regolamentare.

Art. 37 – Modalita' di accesso

L'integrazione della quota socio-assistenziale della retta da parte del Comune è assunta, nei limiti delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti dei cittadini residenti che si trovino nella necessità di un inserimento residenziale, certificata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali è predisposto uno specifico progetto di intervento e non siano in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ricovero.
La richiesta del contributo economico a sostegno del pagamento della retta di ricovero è formulata su apposita modulistica da parte dell'interessato, dal rappresentante legale, da un familiare o da altro soggetto che possa avvalersi della facoltà di autocertificazione, previa verifica da parte dell'Assistente Sociale dell'impraticabilità di soluzioni alternative al ricovero.
Nel caso di accertata incapacità psico-fisica della persona ed in assenza dei referenti citati al precedente capoverso, la richiesta di contributo è presentata dall'Assistente Sociale, che promuove anche gli interventi per le misure di protezione giuridica (A. D. S.)
La scelta della struttura, quando possibile, è concordata con il Comune, con priorità per le strutture che presentano il costo più sostenibile per l'Ente, fatta salva l'appropriatezza dell'intervento. Nel caso in cui l'utente o il suo rappresentante legale non condividano tale scelta, l'integrazione comunale erogabile non supererà la spesa risultante a carico del Comune per la struttura residenziale proposta dall'Ente. Oltre alla documentazione medica ed ai dati autocertificati possono essere richiesti al cittadino tutti quei documenti, non acquisibili d'ufficio, che consentano una precisa definizione delle risorse personali e familiari disponibili e che siano utili alla stesura del progetto d'intervento. Oltre alle disposizioni generali previste in materia di ISEE nel "Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali erogate dai Comuni dell'Ambito territoriale di Seregno" e in particolare riferite all'art. XV, per la concessione di contributi a sostegno nel pagamento delle rette di ricovero, si evidenzia quanto segue:
a) il richiedente dovrà disporre per la valutazione della domanda di un ISEE socio sanitario – residenze, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.;

b) la facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto, ovvero composto esclusivamente dal beneficiario disabile, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni se risultanti a carico IRPEF del beneficiario stesso;
c) in presenza di coniuge e/o figli (anche non conviventi) del richiedente, deve essere presentato un ISEE comprensivo della componente aggiuntiva (art. 6 c. 3 l. b) del DPCM 159/2013) (la componente non è calcolata quando al coniuge o figlio, ovvero ad un componente del suo nucleo, sia stata accertata una condizione di disabilità, oppure quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici);
d) le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante - allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta, se avvenute in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
Il valore massimo dell'ISEE SOCIO SANITARIO – RESIDENZE, quale requisito per l'accesso al contributo economico a sostegno del pagamento della retta di ricovero è fissato, in via di prima applicazione del presente regolamento, sulla base della gravità della disabilità della persona, come definita nell'Allegato 3 al D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.:
NON DISABILITA' O INFERIORE AL 67%- soglia massima d'accesso ISEE € 13.000,00
DISABILITA' MEDIA: soglia massima d'accesso ISEE € 14.000,00
DISABILITA' GRAVE soglia massima d'accesso ISEE € 15.000,00
NON AUTOSUFFICIENZA soglia massima d'accesso ISEE € 16.000,00
Tali soglie potranno essere oggetto di successivo aggiornamento periodico da parte delle Giunte Comunali dell'Ambito territoriale di Seregno, che ne orienteranno la definizione in funzione degli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio e fatta salva l'autonomia dei singoli Comuni.
In presenza di beni mobili o immobili non adibiti ad abitazione del coniuge, il Comune può attivare l'intervento di sostegno al pagamento della retta a fronte di accordi per l'alienazione dei beni stessi e di vincolo del ricavato al pagamento della retta, oppure può procedere ad accordi per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un loro utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione o del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi e si dovesse concretizzare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detto intervento, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo in capo al Comune di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.
Nei casi descritti ai precedenti commi o qualora il valore ISEE sia superiore alla soglia massima di accesso unicamente per la presenza di beni immobili, fermo restando che la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione con conseguente titolo per il Comune di pretenderne la restituzione, l'accesso alla richiesta di integrazione deve essere dettagliatamente motivato dall'Assistente Sociale referente nel progetto individuale, considerato prioritario il bisogno della persona ricoverata e valutate l'assenza o l'inadeguatezza della rete familiare per gravi problematiche socio-economiche o legate all'età ed allo stato di salute di uno o più familiari.

Art . 38- Misura del contributo e modalita' di erogazione

La misura massima dell'intervento economico a sostegno del pagamento delle rette di ricovero è data, di norma, dalla differenza tra la quota sociale della retta applicata dalla struttura residenziale

e la quota sostenibile dalla persona ricoverata, definita dall'istruttoria del Servizio Sociale, comprensiva della eventuale componente aggiuntiva calcolata sulla base dell'ISEE come previsto dal DPCM 159/2013 e s.m.i., al netto della quota mensile per spese personali.
Qualora ricorrano le condizioni citate nel precedente articolo, 4° capoverso, si considera la quota sociale della retta della struttura proposta dal Comune.
Qualora una o più indennità, derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del DPCM 159/2013, subentrasse successivamente all'attivazione dell'intervento economico comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso considerando anche la nuova entrata, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.
La quota mensile, lasciata in dotazione al ricoverato per spese personali, in sede di prima applicazione del presente regolamento, è di € 70,00. (in casi particolari, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, possono essere riconosciuti rimborsi per spese extra retta inderogabili, che non possono essere coperte con la normale quota mensile e neppure essere sostenute dalla famiglia).
Per la residenzialità leggera (intervento socio-assistenziale a favore di pazienti psichiatrici), in considerazione dell'elevata valenza socio-educativa del servizio, nonché degli alti costi delle terapie farmacologiche a carico delle persone ospiti, la quota mensile per spese personali può corrispondere al valore dell'assegno di assistenza per gli invalidi civili.
Per gli inserimenti aventi caratteristiche di temporaneità, volti al superamento di situazioni di difficoltà o finalizzate allo sviluppo/mantenimento delle autonomie personali o reinserimento sociale o di sollievo per le famiglie, non si farà riferimento al precedente articolo, 9° capoverso "Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi e si dovesse concretizzare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detto intervento, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo in capo al Comune di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria". La quantificazione dell'integrazione a carico del Comune viene comunicata agli interessati (richiedente, familiari, rappresentante legale, delegato alla riscossione della pensione) e per conoscenza alla struttura residenziale.
Al ricoverato, al familiare, all'Amministratore di sostegno o al delegato alla riscossione della pensione è richiesta, di norma, la sottoscrizione di un'impegnativa di pagamento delle somme poste a loro carico.
L'erogazione del contributo sostenuto dal Comune è effettuata con le seguenti modalità:
a. erogazione diretta del contributo all'assistito o ad altra persona delegata, che provveda ai pagamenti;
b. pagamento delle fatture emesse dalla struttura per la parte dell'importo a carico del Comune, definita in sede di istruttoria dal Servizio Sociale;
c. anticipo del pagamento dell'intera retta alla struttura ospite, con reintegro della quota a carico dell'assistito o suoi delegati a mezzo della Tesoreria Comunale.
Nel caso in cui l'Amministrazione abbia provveduto, sulla base di ragioni di estrema urgenza, all'assunzione a proprio carico degli oneri del ricovero e la successiva istruttoria abbia evidenziato la mancanza dei requisiti economici per la concessione del contributo, l'esito negativo si intende retroattivo per tutto il periodo di riferimento, fatti salvi i casi espressamente segnalati dall'Assistente Sociale e per i quali sussistano motivazioni eccezionali.
Nei confronti di chi non dovesse adempiere all'obbligo di versare quote poste a suo carico, ovvero ne ritardasse il pagamento senza giustificato motivo, potrà essere disposta la sospensione del contributo fino alla regolarizzazione della posizione debitoria sia verso il Comune sia verso la struttura, nonché attivate azionI di escussione patrimoniale preventiva tramite atti ingiuntivi ex R.D.

639/1910 o ulteriori azioni giudiziarie che il singolo caso richieda per il soddisfacimento del credito vantato.

PARTE XII - CONTRIBUTI RETTA SCUOLA MATERNA

Art. 39 – Definizione e finalita'

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di sostenere le famiglie che necessitano di supporto nella gestione dei figli da 3 a 6 anni, si riserva la possibilità di pubblicare un bando atto all'assegnazione di un contributo economico per l'abbattimento totale o parziale della retta di frequenza della scuola dell'infanzia.

Art . 40- Destinatari, misura del contributo e modalita' di erogazione
Lo stanziamento del contributo economico assegnabile, sarà quantificato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della propria dotazione finanziaria. I requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazioni verranno esplicitati annualmente dalla Giunta Comunale alla pubblicazione del bando stesso.

PARTE XIII - CONTRIBUTI ESONERO TARI

Art. 41 – Definizione e finalita'
L' Amministrazione Comunale, contempla una riduzione fino al 100% della tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale e/o economico e ne facciano domanda nell'ambito degli interventi socio assistenziali.

Art . 42- Destinatari, misura del contributo e modalita' di erogazione
La giunta comunale, sulla base della propria dotazione finanziaria, si riserva la possibilità di pubblicare un bando atto all'assegnazione di un contributo economico per l'abbattimento totale o parziale della tariffa dovuta; i requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazioni verranno esplicitati annualmente dalla Giunta Comunale all'eventuale pubblicazione del bando stesso.

PARTE XIV – SOSTEGNO ALLA RETTA DI ASILI NIDO, MICRO NIDO E NIDO FAMIGLIA

Art. 43 - Il Comune per sostenere le famiglie nel pagamento delle rette degli asili nido, micro nido e nido famiglia, ogni anno pubblica un bando per l'erogazione di un contributo mensile secondo i criteri descritti nello stesso. E' destinato ai residenti con figli in età 3 mesi– 3 anni che non rientrano tra i partecipanti al bando Bonus Asilo Nido gratis- plus regionale. Si rimanda al bando per la definizione dettagliata dei destinatari e dei requisiti di accesso.

Art. 44 – Bando regionale asili nido gratis plus.

Regione Lombardia offre la possibilità di ricevere un sostegno alla retta dell'asilo, attraverso la pubblicazione di un bando regionale annuale al quale il Comune partecipa sottoscrivendo una convenzione con gli asili del territorio. Per dettagli relativi ai destinatari e ai requisiti di accesso, si rimanda al bando che pubblica Regione Lombardia.

Il presente regolamento abroga i precedenti regolamenti che regolano i servizi compresi all'interno dello stesso.